



Lunedì 21/06/2021

Nuove regole IVA per l'e-commerce dal 1 luglio 2021

A cura di: Meli e Associati

E' stato pubblicato nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 il dlgs 83 del 25/5/2021, che recepisce le nuove disposizioni in materia di IVA sul commercio elettronico contenute nell'art. 2 della direttiva 2455/2017, con effetto dal prossimo 1° luglio 2021.

Segnaliamo:

Vendite intracomunitarie a distanza. Il regime Iva delle vendite intracomunitarie a distanza (compreso il commercio elettronico verso consumatori) continuerà a basarsi sul principio della tassazione nel paese di destinazione dei beni, con la deroga per le vendite oltre soglia, che per motivi di semplificazione sono assoggettate ad IVA nel paese di partenza, salvo opzione del fornitore per la tassazione secondo il principio generale. La soglia di semplificazione sarà per² ridotta da 35.000 euro per ciascun paese UE, a 10.000 euro per tutte le vendite nell'area unionale. Nel calcolo della soglia dovranno inoltre, essere considerate anche le prestazioni di cui all'art. 7-octies, dpr 633/72 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).

Estensione dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS). L'obbligo di applicare IVA nel paese di destinazione comporta per il fornitore la necessità di identificarsi in tutti i paesi in cui saranno stabiliti i suoi clienti consumatori. Per facilitarne gli adempimenti, viene estesa la portata oggettiva del regime semplificato del mini sportello unico che, in via facoltativa, consentirà di accentrare il pagamento dell'imposta dovuta ai vari paesi UE presso il paese in cui è stabilita l'impresa. Dal 1° luglio il regime semplificato potrà essere utilizzato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, nonché per tutte le prestazioni di servizi oltre soggetto al pagamento dell'IVA nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore. Al fine di rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.

Marketplace (mercati virtuali). Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (marketplace) non avranno più adempimenti di segnalazione, ma diventeranno diretti responsabili dell'applicazione dell'IVA nei seguenti casi:

- vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell'UE, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE;
- vendite a distanza di beni importati da paesi extraUE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.